



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE

ORDINANZA

N. ORM-2018-799 DATA 13/09/2018

**MISURE VOLTE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE A SEGUITO DEL CEDIMENTO
DEL PONTE MORANDI
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE VIE
DELLA VALPOLCEVERA
Quindicesimo aggiornamento**

	Il Dirigente
	Ing. Carlo Merlino



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE
Schema Provvedimento N. 2018-POM-812 del 12/09/2018

ORDINANZA

MISURE VOLTE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL PONTE MORANDI TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE VIE DELLA VALPOLCEVERA Quindicesimo aggiornamento

IL DIRIGENTE

Viste le Ordinanze del Sindaco n°282 del 14/8/2018, n°283 del 15/08/2018 e n°307 del 26/08/2018;

Constatata la necessità di ricercare le migliori soluzioni tese a garantire la massima fluidità possibile del traffico veicolare;

Viste le Ordinanze Dirigenziali precedentemente emesse e ritenuto necessario emanare un provvedimento omnicomprensivo al fine di predisporre un unico strumento nel quale indicare le diverse modifiche alla viabilità istituite a seguito dell'evento accidentale accaduto;

Riscontrata dunque la necessità di provvedere alla regolamentazione della disciplina della circolazione pedonale e veicolare, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica nonché garantire la sicurezza della circolazione stradale, rendendo evidente che nei tratti delle vie nel dispositivo indicate non sia permessa la sosta, il transito veicolare e pedonale;

Viste le note inviate da *IRETI S.p.A. e Ansaldo Energia spa, aziende con sede in via Greto di Cornigliano e via 30 giugno 1960*, tese ad ottenere la modifica temporanea alla disciplina della circolazione veicolare in un tratto di Via Greto di Cornigliano e Via 30 Giugno 1960 per consentire il movimento dei veicoli e personale da e per le sedi di lavoro;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, nelle sottoelencate vie sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- 1) **VIA BORZOLI**

- a) nel tratto compreso tra via Militare di Borzoli e via Ferri è istituito, tranne diversa e specifica segnalazione, il divieto di sosta e fermata;
- b) permane l'obbligo di svolta verso sinistra per i veicoli che provenienti da via Borzoli, giungono all'intersezione con Corso Perrone.

2) CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE

- a) all'altezza dell'incrocio con via Borzoli e via Ferri, il transito sul nuovo ponte sovrastante il rio Fegino è consentito in doppio senso a tutti i veicoli;
- b) all'attestazione con la via Borzoli, in direzione monte, è istituito l'obbligo di arrestarsi (STOP) e dare la precedenza;
- c) il transito veicolare è consentito in entrambi i sensi nel segmento stradale compreso tra Via Borzoli e il civico 71 rosso;
- d) divieto di circolazione veicolare e pedonale, fatta eccezione per i soli residenti ed i veicoli afferenti alle attività economico-produttive nel tratto compreso tra il civico 71 rosso e Via dei Laminatoi mediante accesso da monte;
- e) divieto di circolazione veicolare e pedonale, fatta eccezione per i soli residenti ed i veicoli afferenti alle attività economico-produttive nel tratto compreso tra la rotatoria esistente all'intersezione con Via Perini e il civico 74 rosso mediante accesso da mare.

3) VIA GIORGIO PERLASCA

- a) divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il sottopasso (compreso) del ponte di Via Renata Bianchi che collega Via Perlasca con Via 30 Giugno 1960 e Via Campi;
- b) nella rampa di collegamento tra Via Perlasca e Via al Ponte Polcevera è invertito l'originario senso di marcia con l'istituzione della direzione consentita a senso unico da monte verso mare, e obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provenienti da Via Perlasca proseguono in direzione monte;
- c) tratto compreso tra la rampa di collegamento tra Via Perlasca e Via al Ponte Polcevera e Via Campi sono stabilite le seguenti prescrizioni:
 - ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;
 - limite massimo di velocità di 30 km/h;
 - divieto di transito ad eccezione dei veicoli impegnati negli interventi nell'area interessata al crollo del Ponte Morandi, dei veicoli dei residenti e dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive;
 - divieto di sosta e di fermata veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti.
- d) per i veicoli che percorrono il tratto in quota compreso tra il sottopasso veicolare e il ponte di Via Renata Bianchi, all'intersezione con il medesimo ponte, è istituito l'obbligo di svoltare verso sinistra, ad eccezione dei residenti, dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi nell'area interessata al crollo del Ponte Morandi, così come meglio specificato al punto 4.b.

4) VIA ARGINE POLCEVERA

- a) nel tratto compreso tra Via Campi e Via Busalla sono stabilite le seguenti prescrizioni:
 - ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;
 - divieto di transito ad eccezione dei residenti, dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi nell'area interessata al crollo del Ponte Morandi;
 - limite massimo di velocità di 10 km/h;
 - obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla Via Perlasca.
- b) nel tratto compreso tra Via Renata Bianchi e il civico 13 rosso sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolamentato a senso unico alternato disciplinato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in direzione mare;
- divieto di transito ad eccezione dei residenti, dei veicoli e dei pedoni afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi nell'area interessata dal crollo del Ponte Morandi;
- limite massimo di velocità di 10 km/h;
- divieto di fermata veicolare.

5) **VIA 30 GIUGNO 1960**

- divieto di circolazione veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra Via Renata Bianchi e Via Greto di Cornigliano ad eccezione dei veicoli e dei pedoni afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi nell'area interessata al crollo del Ponte Morandi che possono percorrere tale segmento stradale in doppio senso di circolazione;
- divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra Via San Donà di Piave e Via Lorenzi fatta eccezione per i veicoli condotti da personale delle ditte IREN, IRETI e Ansaldo Energia S.p.A. con le modalità specificate al sottostante punto *d*), e dei soli residenti di Via Sant'Ambrogio di Fegino che, limitatamente all'utilizzo delle aree di sosta ubicate immediatamente a mare di Via al Ponte Polcevera, possono transitare secondo le seguenti modalità:
 - limite massimo di velocità di 30 km/h;
 - transito in doppio senso di circolazione su Via 30 Giugno 1960 nel tratto compreso tra le aree di sosta e Via al Ponte Polcevera;
 - transito in doppio senso di circolazione veicolare regolamentato a senso unico alternato disciplinato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in direzione monte sulla rampa che da Via al Ponte Polcevera adduce a Via 30 Giugno 1960.
- divieto di circolazione pedonale nel tratto compreso tra Via San Donà di Piave e Via Lorenzi fatta eccezione per i residenti di Via Sant'Ambrogio di Fegino che devono raggiungere i veicoli propri veicoli parcheggiati nelle aree di sosta di cui al punto precedente e delle persone che, provenienti dalla passerella pedonale di Via Campi, si recano alle attività economico-produttive ubicate a monte di Via Lorenzi;
- i veicoli condotti da personale delle ditte IREN, IRETI e Ansaldo Energia S.p.A. che operano servizio presso il sito di Via Greto di Cornigliano 20 e via 30 Giugno 1960 e i veicoli impegnati negli interventi nell'area interessata al crollo del Ponte Morandi, possono seguire i seguenti percorsi:
 - *Via 30 Giugno 1960* - tratto compreso dall'intersezione con Via Greto di Cornigliano e l'intersezione con Via San Donà di Piave - è ripristinato il doppio senso di circolazione. Nel tratto di strettoia presente in prossimità del viadotto ferroviario, è istituito il senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico. Limite massimo di velocità 30 km/h;
 - *Via Greto di Cornigliano* - tratto compreso tra l'intersezione con la Via Nicola Lorenzi l'intersezione con Via 30 Giugno 1960 - è ripristinato il doppio senso di circolazione. I veicoli che percorrono detto tratto di strada, giunti all'intersezione con la Via 30 Giugno 1960, hanno l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare verso sinistra prima di immettersi nel flusso circolatorio di quest'ultima. Limite massimo di velocità 30 km/h.

6) **VIA GRETO DI CORNIGLIANO**

- divieto di circolazione veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra Via Renata Bianchi e il civico 6 rosso ad eccezione dei veicoli e dei pedoni afferenti alle attività economico-produttive e di quelli impegnati negli interventi nell'area interessata al crollo del Ponte Morandi che possono percorrere tale segmento stradale in doppio senso di circolazione regolamentato a senso unico alternato disciplinato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in direzione mare;
- ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l'intersezione con la Via Nicola Lorenzi l'intersezione con Via 30 Giugno 1960. I veicoli che percorrono detto tratto di strada, giunti all'intersezione con la Via 30 Giugno 1960, hanno l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza e svoltare verso

sinistra prima di immettersi nel flusso circolatorio di quest'ultima.

7) **VIA LORENZI**

divieto di circolazione veicolare e pedonale.

8) **VIA CAMPI**

divieto di circolazione veicolare ad eccezione dei veicoli impegnati negli interventi nell'area interessata al crollo del Ponte Morandi e dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive.

9) **VIA RENATA BIANCHI (tratto compreso tra via Perlasca e via Tea Benedetti)**

senso unico di circolazione veicolare con direzione levante-ponente fatta eccezione per i mezzi di soccorso, dei residenti e dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive ubicate in Via Argine Polcevera fino al civico 13 rosso con le modalità indicate nel relativo paragrafo.

10) **VIA WALTER FILLAK**

- a) limite massimo di velocità di 30 km/h;
- b) divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra Via Campi e Via Vincenzo Capello;
- c) in Via Walter Fillak, altezza intersezione via Capello, è istituito un capolinea della nuova linea TPL "navetta";
- d) sospensione delle corsie riservate al transito dei mezzi di trasporto pubblico locale collettivo;
- e) nei settori di sosta esistenti lungo la via, lato ponente, la sosta è consentita alle autovetture, ai motocicli e ciclomotori. La sosta delle autovetture è regolamentata nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 18:00 (festivi esclusi), per la durata massima di 2 ore, con obbligo di esposizione del disco orario. Nei restanti orari e nei festivi la sosta delle autovetture è consentita senza limitazioni di tempo.

11) **VIA ENRICO PORRO**

- a) divieto di circolazione veicolare e pedonale e di fermata nel tratto antistante i civici 5, 7, 9, 11, 6, 6A, 8, 10, 12, 14 e 16.

12) **VIA DEL CAMPASSO**

- a) divieto di circolazione veicolare e pedonale e di fermata nel tratto compreso tra il civico 24 escluso e il civico 39 compreso;
- b) transito consentito ai soli residenti e ai veicoli afferenti alle attività economico-produttive nel tratto compreso tra Via della Pietra ed il civico 24, con regime di senso unico alternato a vista con accesso ed uscita da monte.

13) **SALITA BERSEZIO**

- a) divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra Salita al Forte della Crocetta e Via della Pietra;
- b) divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra Salita al Forte della Crocetta e il civico 21 ad eccezione dei soli residenti;
- c) divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra Via della Pietra e il civico 9 ad eccezione dei soli residenti.

14) **VIA CANEPARI**

- a) limite massimo di velocità di 30 km/h;

- b) sospensione delle corsie riservate al transito dei mezzi di trasporto pubblico locale collettivo;
- c) nei settori di sosta esistenti lungo la via, lato levante, la sosta è consentita alle autovetture, ai motocicli e ciclomotori. La sosta delle autovetture è regolamentata nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 18:00 (festivi esclusi), per la durata massima di 2 ore, con obbligo di esposizione del disco orario. Nei restanti orari e nei festivi la sosta delle autovetture è consentita senza limitazioni di tempo.

15) **DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI TRANSITO**

I veicoli operativi della società Terna Rete Elettrica Nazionale in servizio per interventi e manutenzione sulle reti di trasmissione in alta e altissima tensione targati:

- DY169LZ
- ET663LF
- EB551DZ
- EL384BA

sono autorizzati al transito nelle vie Lungomare Canepa, Guido Rossa, Borzoli e via Cornigliano in deroga alle vigenti limitazioni

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.r. 16.12.92 N. 495).

Siano ottemperate tutte le prescrizioni e indicazioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

Sono revocati tutte le disposizioni, o parti di esse, emesse in precedenza che si appalesino in contrasto con il presente provvedimento.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale è demandata la verifica della corretta applicazione ed osservanza del presente provvedimento.

Il Dirigente

Ing. Carlo Merlino

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all'apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.